

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1993

Risoluzione
sulla molteplicità culturale e i problemi
della formazione scolastica dei figli di lavoratori migranti
nella Comunità europea

Annunziata il 24 febbraio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti gli articoli 121 e 63 del suo regolamento,

viste le proposte di risoluzione presentate dagli onorevoli:

a) Elliott, Balfe e altri sulle esigenze specifiche delle minoranze etniche e dei lavoratori migranti nella Comunità (B3-0477/90),

b) Cushnahan su un programma comunitario per l'integrazione europea mediante l'istruzione (B3-0036/91),

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

visto il Trattato sull'Unione europea, approvato al Vertice di Maastricht del 9, 10 e 11 dicembre 1991, in particolare l'articolo 126, che riguarda il settore della formazione scolastica,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1),

vista la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 su un programma d'azione in materia di politica sociale (2),

(1) G.U. n. L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2.

(2) G.U. n. C 13 del 12 febbraio 1974, pag. 1.

vista la risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1976 su un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (3),

vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, che contempla un programma d'azione in materia di istruzione (4),

vista la direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, sull'assistenza scolastica ai figli di lavoratori migranti (5),

viste le relazioni della Commissione sulla trasposizione della direttiva nel diritto degli Stati membri (COM(84)0054 e COM(88)0787),

viste le proprie risoluzioni sulla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti nella Comunità europea del 18 settembre 1981 (6), del 16 aprile 1985 (7) e del 10 aprile 1987 (8),

vista la convenzione sui diritti del bambino approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

vista la propria risoluzione del 15 maggio 1992 sulla politica di insegnamento e di formazione scolastica in vista del 1993 (9),

viste le relazioni delle due commissioni d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia (1986 e 1991),

vista la dichiarazione comune in data 11 giugno 1986 del Parlamento europeo, del Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio

e della Commissione contro il razzismo e la xenofobia (10),

vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0399/92),

A. considerando che la direttiva 77/486/CEE rappresenta un passo avanti importante anche se assolutamente insufficiente in vista della realizzazione del diritto di libera circolazione dei cittadini della Comunità,

B. considerando che sono necessari ulteriori progressi per realizzare questo diritto alla libera circolazione, soprattutto un'estensione del campo di applicazione di questa direttiva ai figli di cittadini provenienti da paesi terzi che legalmente vivono nella Comunità, nonché una più chiara definizione dei diritti da questa garantiti,

C. considerando che la direttiva, a dieci anni dalla sua entrata in vigore, non è ancora stata recepita integralmente nelle legislazioni di tutti gli Stati membri,

D. considerando che il completamento del mercato interno comporterà un ulteriore aumento della mobilità intracomunitaria,

E. considerando che tutti gli Stati membri della Comunità sono divenuti paesi di immigrazione,

F. considerando che in futuro sono previsti altri movimenti di immigrazione nella Comunità sia dall'Europa centrale e orientale che dalle regioni del meridione del mondo,

G. considerando che la molteplicità culturale e linguistica, sempre più presente nella vita quotidiana dei cittadini, è divenuta una realtà negli Stati membri

(3) G.U. n. C 54 del 14 febbraio 1976, pag. 2

(4) G.U. n. C 38 del 19 febbraio 1976, pag. 1

(5) G.U. n. L 199 del 6 agosto 1977, pag. 32

(6) G.U. n. C 260 del 12 ottobre 1981, pag. 127

(7) G.U. n. C 122 del 20 maggio 1985, pag. 61

(8) G.U. n. C 125 dell'11 maggio 1987, pag. 167

(9) G.U. n. C 150 del 15 giugno 1992, pag. 366

(10) G.U. n. C 176 del 14 luglio 1986, pag. 62

della Comunità ma che non è sufficientemente valorizzata e promossa benché rappresenti un'incredibile possibilità di arricchimento della vita di tutti i cittadini della Comunità,

H. considerando che l'arrivo di immigrati nella Comunità ne arricchisce la varietà culturale e linguistica, ma che gli Stati membri devono offrire agli immigrati la possibilità di integrarsi, per cui va privilegiato l'insegnamento nella lingua e cultura del paese ospitante,

I. considerando che gli Stati membri devono offrire agli immigrati la possibilità di estrinsecare le proprie concezioni religiose e il proprio stile di vita nel rispetto dell'ordinamento giuridico del paese di accoglienza,

J. considerando che di fronte all'aumento del razzismo, dell'antisemitismo, del nazionalismo e della xenofobia la garanzia di una convivenza pacifica e armonica di tutti i gruppi culturali e linguistici nella Comunità e in Europa è diventata una delle fondamentali sfide per la difesa e l'ulteriore sviluppo dello Stato di diritto e della democrazia in Europa e che pertanto è più che mai necessaria una politica culturale e di formazione orientata verso l'integrazione,

K. considerando che la formazione scolastica di tutti i bambini nella Comunità deve costituire un contributo irrinunciabile alla eliminazione di questo problema in futuro,

L. considerando che un'istruzione moderna nella Comunità deve essere orientata sul principio della parità di opportunità in vista delle possibilità di partecipazione di tutti alla vita politica, economica, sociale e culturale della società, indipendentemente dal sesso, dalla nazionalità, dall'appartenenza a gruppi etnici, religiosi o culturali,

M. considerando che per essere davvero efficace la formazione deve tener

conto il più possibile dell'ambiente in cui vive il bambino (famiglia, abitazione, ...),

N. considerando che l'aumento della mobilità intracomunitaria e dell'immigrazione nella Comunità non deve portare alla creazione di ulteriori differenziazioni dei sistemi scolastici, bensì al contrario stimolare gli Stati membri a trovare, in base alle condizioni e ai sistemi giuridici nazionali, nuove soluzioni specificamente europee per un'impostazione democratica con la molteplicità culturale e linguistica,

O. considerando che i genitori e le loro associazioni nonché gli insegnanti, ma anche le altre organizzazioni sociali, ovvero sindacati, associazioni imprenditoriali, chiese e altri collaboratori degli organismi d'istruzione, devono contribuire in larga misura al miglioramento qualitativo dell'istruzione scolastica,

P. considerando che per principio gli immigrati hanno il diritto culturale all'istruzione integrativa nella propria lingua e cultura ma che, per necessità pratiche, hanno anche bisogno di ricevere un'istruzione che venga impartita nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese ospitante e che sono necessari un'istruzione interculturale e una formazione plurilingue per tutti i bambini nella Comunità così da prepararli alle esigenze e alle possibilità della vita in società caratterizzate da una molteplicità culturale e linguistica,

Q. considerando che un'istruzione interculturale comporta nuovi e specifici requisiti alla formazione degli insegnanti,

R. considerando che il Trattato sull'Unione europea assegna alla Comunità l'incarico di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità;

1. si compiace per i passi avanti compiuti nella trasposizione della direttiva 77/486/CEE pur constatando che l'attuale situazione degli immigrati in Europa, con particolare riferimento al ritardo accumulato nel campo dell'istruzione e sul mercato del lavoro, rende imprescindibile un esame

approfondito della politica finora condotta nel quadro della suddetta direttiva;

2. invita il Consiglio e gli Stati membri che non lo avessero ancora fatto o l'avessero fatto soltanto in modo parziale ad adottare le necessarie misure per la piena trasposizione della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri;

3. invita la Commissione a non abbandonare il suo impegno per una piena trasposizione della direttiva in tutti gli Stati membri;

4. invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del bambino;

5. invita la Commissione ad esaminare se il Trattato di Maastricht sull'Unione europea contenga le premesse per un ampliamento del campo di applicazione della direttiva soprattutto per i bambini provenienti da paesi terzi;

6. invita la Commissione ad esaminare se il Trattato sull'Unione europea contenga le premesse per l'introduzione del diritto legittimo all'insegnamento della madrelingua sotto la responsabilità dello Stato ospitante;

7. ritiene tuttavia che, per motivi di carattere organizzativo, non sia possibile offrire a tutti i figli dei cittadini provenienti da paesi terzi e residenti legalmente nella Comunità l'insegnamento della madrelingua sotto la responsabilità dello Stato ospitante;

8. chiede che sia data priorità all'insegnamento nella lingua del paese d'accoglienza per i bambini provenienti da paesi terzi, poiché esso costituisce la condizione preliminare per la loro integrazione nel sistema scolastico e di formazione professionale del paese d'accoglienza;

9. invita la Commissione a presentare una relazione al Parlamento europeo en-

tro un anno dall'entrata in vigore del Trattato sull'esito di questa analisi;

10. auspica che tale relazione si pronunzi in merito a quale debba essere la lingua materna degli insegnanti della madrelingua (del paese di origine) dei figli di immigrati e a quale debba essere la formazione specifica di tali docenti (formazione degli insegnanti);

11. invita gli Stati membri a continuare ad intensificare il loro impegno per migliorare l'integrazione e la riuscita scolastica di tutti i figli di immigrati;

12. invita gli Stati membri a promuovere e sostenere le iniziative volte a coinvolgere in una medesima azione di formazione i figli di immigrati e i loro genitori;

13. invita gli Stati membri a fornire assistenza adeguata ad una diversificazione delle scelte scolastiche e professionali;

14. invita i paesi di accoglienza ad offrire ai figli degli immigrati, conformemente alla propria situazione interna e al proprio ordinamento giuridico, una formazione integrata nel piano di studi nella lingua del paese di accoglienza, ivi compreso un insegnamento integrativo nella lingua del paese di origine, e ad appoggiare iniziative prese dai cittadini di paesi terzi miranti a coltivare la propria lingua e cultura;

15. è del parere che gli Stati interessati debbano collaborare, nell'ambito della formazione culturale e linguistica dei figli di immigrati, soprattutto sotto il profilo relativo alla formazione degli insegnanti;

16. invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo, entro un anno, una relazione dettagliata sulle prestazioni fornite nell'ambito del Fondo sociale europeo per quanto concerne l'insegnamento della madrelingua (del paese d'origine) ai figli di immigrati;

17. invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito della riforma dei fondi strutturali, a creare le premesse affinché dopo un determinato periodo di transizione queste prestazioni possano venir destinate agli Stati ospitanti per agevolare loro il compito dell'insegnamento della madrelingua dei figli di lavoratori immigrati e in particolare per la formazione e l'assunzione di insegnanti;

18. invita la Commissione e il Consiglio, nell'approvazione della prossima fase del programma LINGUA, a creare le premesse affinché anche l'insegnamento nella madrelingua per i bambini immigrati da Stati membri della Comunità e la formazione dei relativi insegnanti possano venir promossi nell'ambito di questo programma;

19. sollecita la Commissione, dopo la ratifica del Trattato sull'Unione europea, a sottoporre al Consiglio l'approvazione di un programma d'azione sulla promozione dell'educazione interculturale avente come obiettivo l'integrazione dei figli degli immigrati nei sistemi scolastici e di formazione dei paesi di accoglienza e l'ampliamento dell'esperienza didattica di tutti i bambini, affinché:

attraverso la promozione della cooperazione, dello scambio di informazioni e di esperienza a tutti i livelli dei sistemi d'istruzione scolastica e fra tutti i partner degli organismi d'istruzione si migliori la

qualità della formazione scolastica di tutti i figli di immigrati, in particolare attraverso il sistema EURYDICE,

attraverso l'esame, la valutazione e la diffusione innovatrici in tema di istruzione in due lingue principali si dia un contributo per rendere moderno e flessibile il sistema scolastico degli Stati membri,

attraverso la promozione della formazione interculturale si migliorino le premesse di comprensione e tolleranza fra gruppi etnici e culturali aumentando il contributo dell'istruzione scolastica volto a combattere il razzismo e la xenofobia;

attraverso la promozione della cooperazione e dello scambio di esperienze nella formazione di insegnanti si consenta lo sviluppo e l'applicazione di nuovi metodi e modelli didattici basati sull'istruzione interculturale;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai parlamenti delle regioni degli Stati membri dotati di competenze in materia di istruzione.

ENRICO VINCI
Segretario generale

MARIE ANNE ISLER
BEGUIN
Presidente